

**Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del
Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni**
(del 7 giugno 2017)

Il Consiglio consortile,

visti gli artt. 17 lett. g LCCom, 186 segg. LOC, lo Statuto consortile, la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e l'art. 26 dell'Ordinanza federale concernente la legge sul lavoro (OLL 3)¹;

risolve:

Art. 1 - Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere l'incolumità delle persone e dei dipendenti che accedono a tali proprietà nonché l'integrità delle infrastrutture consortili da azioni manifestamente illegali.

² La Delegazione consortile emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 - Utilizzazione e principi

¹ La Delegazione consortile decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto della personalità dei dipendenti secondo l'art. 26 cpv. 2 OLL 3 e dei principi della proporzionalità e della finalità.²

² I sistemi di sorveglianza non possono essere utilizzati per sorvegliare in modo sistematico il comportamento dei dipendenti.³

Art. 3 - Responsabilità

¹ La Delegazione consortile vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo essa può definire un servizio o singole persone responsabili.

² In quest'ultimo caso la Delegazione consortile garantisce che il presente regolamento verrà da questi scrupolosamente osservato.

¹ Preambolo modificato con ratifica SEL del 29.09.17

² Cpv. modificato con ratifica SEL del 29.09.17

³ Nuovo cpv. aggiunto con ratifica SEL del 29.09.17

Art. 4 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 - Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle Autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 - Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Consorzio, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³ Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

Art. 7 - Protezione dei dati

¹ La Delegazione, e per essa il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. settembre 2017. Resta riservata l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.⁴

⁴ Ratificato dalla SEL il 29.09.2017